n. 4185/13

R.G. GIP

n. 5813/13

R.G. P.M.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO


UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA DI CONVALIDA DI FERMO E DI CONTESTUALE

APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE

- artt. 384, 390 e 285 c.p.p. -

Il Giudice dott. Alberto Davico,

all'esito dell'udienza di convalida in data 09.10.2013 per il fermo di:



attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento, difeso di ufficio dall' Avv. Ileana LA NOVARA come da richiesta al call. Center n. 2360 in data 09.10.2013;

INDAGATO

a) per il <u>reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 12, comma 3° lett. a), b), c), d), e) 3bis 3 ter, lett. b) D. L.vo n. 286/1998</u>
perché, in concorso morale e materiale con altri soggetti allo stato non identificati, con più condotte in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre profitto e specificamente la somma di circa 1000 - 2000 \$ per ciascun trasportato, in data 11.04.2013 ponendosi alla guida di un'imbarcazione in legno di mt. 15 circa di colore celeste, conducendo la stessa in direzione delle coste dell'isola di Lampedusa, compiva atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di n. 250 cittadini stranieri in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione;

in data 3.10.2013 ponendosi, con le stesse modalità appena sopra descritte, alla guida di un'imbarcazione allo stato affondata ad fina profondità di circa 47 metri a largo di Lampedusa, conducerdo la stessa in direzione delle coste dell'isola di Lampedusa, compina atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di circa n.

500 cittadini stranieri (in gran parte Eritrei) in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

Fatti aggravati perché concernenti l'ingresso nel territorio dello Stato di più di cinque persone, nonché commessi da più di tre persone in concorso, nonché, in specie per il fatto del 3.10.2013, per avere esposto a pericolo per la propria vita ed incolumità tutti i cittadini stranieri trasportati (dei quali solo 153 sono sopravvissuti), nonché per aver sottoposto i clandestini a trattamento inumano in quanto, in buona parte, chiusi in una stiva e comunque tutti ammassati su una imbarcazione senza la possibilità di movimento alcuno; nonché per aver commesso i fatti per trarre profitto anche indiretto.

In Lampedusa, il 03.10.2013

- b) per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 110, 428 c.p., perché, in concorso morale e materiale con altri soggetti allo stato non identificati, con le condotte descritte nel capo a) che precede, nonché lasciando l'imbarcazione da lui condotta in balia del mare per un'ora e mezza/due, di fronte alla costa di Lampedusa, in attesa che arrivasse qualcuno dall' Italia, nonché personalmente dando fuoco a delle coperte/lenzuola e/o similari per farsi vedere da eventuali soccorritori, o comunque non impedendo come avrebbe dovuto che qualcuno sulla imbarcazione tenesse detta condotta che ha determinato dapprima il propagarsi del fuoco, poi il panico e, infine, il rovesciamento e l'affondamento della nave, cagionava il naufragio della motobarca da lui condotta. In Lampedusa, il 03.10.2013
- c) per il reato di cui agli artt. 40 cpv, 81, 110, 575, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso morale e materiale con altri soggetti allo stato non identificati, con le condotte descritte nei capo a) e b) che precedono, in particolare lasciando l'imbarcazione da lui condotta in balia del mare per un'ora e mezza/due di fronte alla costa di Lampedusa, in attesa che arrivasse qualcuno dall' Italia, nonché personalmente dando fuoco a delle coperte/lenzuola e/o similari per farsi vedere da eventuali soccorritori, o comunque non impedendo come avrebbe dovuto che qualcuno sulla imbarcazione tenesse detta condotta che ha determinato dapprima il propagarsi del fuoco, poi il panico e, infine, il rovesciamento e l'affondamento della nave, cagionava la morte di almeno 300 persone (al momento sono stati recuperati dalla imbarcazione naufragata 218 cadaveri e un numero imprecisato è ancora in fase di recupero).

In Lampedusa, il 03.10.2013

Fatto aggravato dall'avere agito per eseguire il reato di cui al capo a)

In Lampedusa il 03.10.2013



Letti gli atti ed il verbale di interrogatorio reso dall'indagato innanzi a questo Giudice in data 09.10.2013;

vista la richiesta di convalida del disposto fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. ed eseguito da Ufficiali della Squadra Mobile di Agrigento in data 08.10.2013 ore 21,30 depositata dal P.M. presso la Cancelleria di questo Giudice in data 09.10.2013 ore 12,30, con riferimento ai capi a), b) e c) della rubrica;

vista la richiesta applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione a tutte le ipotesi di reato contestate nei confronti dell' indagato avanzata dal P.M. unitamente alla predetta richiesta di convalida del provvedimento di fermo;

esaminate le richieste formulate dalle parti al termine dell'udienza di convalida; sciogliendo la riserva,

OSSERVA

Per comprendere l'evento dal quale trae origine il presente procedimento, si devono evidenziare gli elementi di fatto desumibili dagli atti stilati dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento (CNR in data 03.10.2013 ed allegati, nonché seguiti ed ulteriori verbali) trasmessi dal P.M. ai fini della convalida del fermo disposto.

Trattasi del tragico naufragio di un motopeschereccio che trasportava verso Lampedusa oltre cinquecento migranti dalle coste della Libia: riuscivano a sopravvivere all'affondamento del natante, intervenuto in prossimità dell'isola, solo 153 trasportati.

Per meglio comprendere la gravità del fatto si deve considerare che tra i migranti risultavano presenti anche numerosi bambini, oltre a uomini e donne.

Il fatto deve ricondursi all'ambito del trasporto di migranti dalle coste del Nord Africa verso l'Italia, organizzato con ampia disponibilità di mezzi e di uomini da parte di strutture criminali che operano sostanzialmente indisturbate, in particolare nell'area libica: tale attività delittuosa consente di conseguire ingenti somme di denaro imposte come prezzo della traversata in danno di poveri disperati provenienti da territori colpiti da fame e guerre.

L'evento oggi oggetto di cognizione ai fini cautelari non può essere compreso nella sua natura e gravità se non considerando i caratteri di tale attività organizzata, nella propria manifestazione palese costituita dai numerosissimi sbarchi di migranti giunti in particolare in Lampedusa e presso le coste agrigentine, sempre con maggiore frequenza, quanto meno negli ultimi dieci anni.

Di assoluta rilevanza appare la frequenza con la quale, in occasione di trasporti di migranti con modalità disumane, siano intervenuti decessi nel corso della navigazione, in ragione di varie modalità tra le quali il naufragio.

Tali decessi, in relazione alle modalità di trasporto spesso intrinsecamente lesive non solo della dignità, ma anche della integrità fisica delle vittime, non possono ormai che ricondursi ad eventi del tutto rappresentati e sostanzialmente accettati dagli organizzatori come percentualmente inevitabili, in un'ottica di massimizzazione del profitto.



Può qui indicarsi come modalità disumana di trasporto dei migranti quella di far imbarcare centinaia e centinaia di persone su barconi fatiscenti e comunque inadatti al trasporto di civili in difetto di qualunque dotazione di sicurezza e di servizi primari minimi, anche sotto il profilo igienico, necessari per affrontare una traversata in mare; in difetto della necessaria dotazione di viveri ed acqua; in difetto di uno spazio pur esiguo indispensabile per ogni migrante per potersi quanto meno sdraiare in un contesto di degradante promiscuità; in difetto anche solo di adeguata aerazione per chi viene ammassato sottocoperta.

Il trasporto con modalità disumane implica secondo ormai un dato riconducibile al modulo del c.d. "notorio" — inteso come bagaglio di conoscenza acquisito dall'Ufficio in ragione di numerosissimi precedenti coperti da forza di cosa giudicata già trattati in questa Sede Giudiziaria — la necessità stringente per i migranti di ricorrere all'arrivo sulle coste italiane a cure mediche, per disidratazione ed insolazioni, sindromi da assideramento (di notte in mare si soffre il freddo anche in periodo estivo), lesioni da schiacciamento, nonché per frequenti sindromi da soffocamento in danno dei migrati stipati nelle stive.

E ciò con particolare riguardo a donne e bambini che partecipano ovviamente in modo indifferenziato alle medesime condizioni di trasporto tra i maschi adulti.

Non si deve far ricorso a suggestioni per ricordare le analoghe modalità di trasporto degli ebrei verso i campi di concentramento.

Sfugge d'altronde l'esatta considerazione dello stesso numero delle sventurate vittime, comunque nell'ordine delle migliaia, in occasione di naufragi intervenuti con frequenza nell'affrontare il mare con barche inidonee, e comunque cariche oltre ogni possibile misura su disposizione delle organizzazioni criminali.

Orbene, la problematica relativa alla esatta qualificazione giuridica dei fatti per cui in questa sede si procede non può che essere affrontata se non riconducendo lo specifico episodio delittuoso al giusto contesto associativo, e comunque criminale, che necessariamente lo connota.

In sostanza, non appare ormai possibile considerare il singolo fatto in modo avulso da un preciso contesto, che vede il trasporto organizzato di migranti con modalità disumane. Tali modalità risultano intrinsecamente lesive della integrità fisica dei trasportati - salvi casi di soggetti particolarmente forti e preparati - con qualificata probabilità dell'intervento di decessi determinati dalle modalità stesse di trasporto.

Tali decessi devono indicarsi di fatto siccome fattori non valutabili a priori solo per il profilo relativo alla misura percentuale che può intervenire di volta in volta nel singolo viaggio.

Meri fattori di incidenza percentuale risultano poi gli inevitabili naufragi dei barconi carichi oltre misura in relazione al numero complessivo di trasporti illeciti organizzati.

A fronte delle ordinarie modalità di carico delle "carrette" inviate in direzione dell'Italia da parte di soggetti ben avveduti, le morti di migranti nel corso del trasporto non sembrano ormai più potersi qualificare sotto il profilo soggettivo come eventi non voluti nell'ambito dello schema tipico del delitto colposo (artt. 586, 589 cp).

Tale valutazione si impone maggiormente ove non si consideri l'elemento soggettivo tipico di delitto con riferimento al singolo trasportato, ma bensi al complesso delle vittime, costituito da un carico umano nell'ambito del quale le perdite sono valutabili come ordinariamente connesse alla traversata.



In sostanza, a fronte della intrinseca valenza lesiva ed alla assoluta pericolosità per la stessa vita delle modalità di trasporto sopra delineate, si ritiene che non sussista un problematica giuridica di "prevedibilità" in concreto dell'evento secondo il modulo di cui all'art. 586 cp, ma bensì un sostanziale profilo di "indifferenza" tra la ordinaria produzione di lesioni ed eventuali eventi mortali ulteriori ben chiari nell'organizzazione degli imbarchi.

Tale quadro di riferimento, del tutto nitido a fronte dell'ultimo dramma consumato in data 03.10.2013, determina in modo conseguente la configurabilità dell'elemento psicologico del dolo tipico del delitto di omicidio.

Le stesse risultanze indiziarie desumibili dagli atti stilati dalla P.G. su cui meglio infra sembrano asseverare ancora una volta le prime osservazioni sin qui sviluppate: il fatto che un peschereccio di modeste dimensioni, con a bordo oltre cinquecento disperati schiacciati tra loro, potesse imbarcare acqua e rovesciarsi non solo era prevedibile, ma obiettivamente probabile, messo in conto ed accettato dall'organizzazione criminosa sotto il profilo del rischio del verificarsi dell'evento.

Si deve sin da ora evidenziare sul punto specifico che con nota n. 8562 del 08.10.2013 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa rappresentava che il natante in questione non poteva trasportare alcun passeggero, essendo sprovvisto di ogni dotazione di sicurezza. Dalla relazione da ultimo acquista si evince d'altronde come la imbarcazione avesse una lunghezza pari a soli 18 mt. ed una larghezza pari a 6 mt., con assoluta e sconvolgente inidoneità del mezzo - anche solo per il profilo dimensionale - rispetto al numero dei passeggeri imbarcati pari ad oltre cinquecento.

^

Trattasi dunque di valutare atti richiamati in modo testuale dal P.M. nell'ambito della propria richiesta che di seguito si riporta, per le risultanze obiettive ivi richiamate, ai fini di delineare il quadro indiziario di riferimento:

"(...) Sussistono a carico dell' indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati sopra indicati.

Gli stessi si desumono, innanzitutto, dalle risultanze di cui all' informativa del 3.10.2013 a firma della Squadra Mobile di Agrigento e ai relativi allegati.

Dagli atti in parola emerge che, in data 3.10.2013, alle ore 7.15. circa, personale della Guardia Costiera diramava la notizia di un avvenuto naufragio di immigrati clandestini nei pressi della costa sud di Lampedusa all'altezza della zona denominata "Tabaccara".

Sul posto interveniva personale dipendente della Squadra Mobile di Agrigento ivi stanziato che assumeva — nell'immediatezza - informali dichiarazioni dai primi sopravvissuti. Gli stessi riferivano che sull'imbarcazione erano presenti circa 500 migranti, la quasi totalità eritrei, partiti la sera prima da Misurata (Libia) verso le ore 03:00; che il peschereccio, giunto nei pressi della costa di Lampedusa, iniziava ad imbarcare acqua ed uno degli scafisti, al fine di attirare l'attenzione di alcune motonavi, dava fuoco ad una coperta, cospargendola con del gasolio, al fine di usarla come segnalatore visivo. Tale condotta, nella prima descrizione sommaria fatta dai sopravvissuti, avrebbe causato un incendio sul ponte del peschereccio che terrorizzava i migranti i quali, in massa, si spostavano verso una altra zona dell'imbarcazione, determinandone il capovolgimento e la successiva caduta in mare degli stessi immigrati.

I sopravvissuti, dichiaravano, altresì, che i due scafisti erano due "white man" ovvero soggetti di carnagione più chiara rispetto ai cittadini eritrei, carnagione tipica degli abitanti della Libia e della Tunisia.

Tra i sopravvissuti gli operanti della Squadra Mobile individuavano Ballia (alias Ballia) Kallia, odierno fermato, quale unico cittadino tunisino.

Dal controllo esperito attraverso i terminali SDI ed AFIS gli operanti accertavano che Barria Karria aveva fatto ingresso in Lampedusa già lo scorso 11 aprile e che, anche in quella occasione, era l'unico cittadino tunisino (in seguito il predetto era stato ritualmente respinto).

Barriera Karriera, nel pomeriggio del 3.10.2013, veniva interrogato da questo Ufficio e da personale della Squadra Mobile presso il C.S.P.A. di Lampedusa, fornendo, innanzitutto, una versione completamente diversa della traversata dell' 11 aprile 2013 confessando che, seppur a causa di una grava minaccia subita alla partenza, era stato lui a condurre l'imbarcazione in data



11/4/2013, così attestando, dunque, la sua esperienza nella conduzione di pescherecci.

Deve aggiungersi, inoltre, che Blanca Kara presentava una vistosa fasciatura al braccio destro a causa di ustioni subite durante l'incendio dell'imbarcazione, così confermando – quantomeno – la sua vicinanza al luogo dove aveva preso fuoco l'imbarcazione.

Nell'immediatezza questo quadro indiziario già profilato (*id est* precedente sbarco di B K come "scafista"; unico arabo sopravvissuto in una imbarcazione di soli eritrei o comunque di centro-africani; presenza di ustioni) non poteva essere arricchito dalle necessarie testimonianze di qualcuno tra i sopravvissuti attesa – la congiunta - mancanza *in loco* di un interprete di lingua eritrea e di un avvocato diverso dall'Avv. SCARPA - che aveva assistito l'odierno fermato – la cui presenza era normativamente prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 10 bis del DIgs 286/98 e 363 c.p.p.

In ogni caso, a breve distanza temporale dallo sbarco, la p.g. operante e questo Ufficio provvedevano ad escutere alcunì dei soggetti trasportati, al fine di chiarire le modalità del viaggio e quant'altro potesse risultare utile al prosieguo delle indagini¹.

Orbene, così agendo, si riusciva ad individuare nel Blanco Karalli il responsabile della conduzione del natante, resosi peraltro responsabile – insieme a terzi soggetti non identificati – delle condotte di cui ai capi d' imputazione, come meglio si dirà nel prosieguo della presente trattazione.

Questi i testi, rectius i coimputati di reato connesso, sentiti:

A nato in data in Eritrea, ID 136; T_i , nato a (Eritrea) il nato a . (Eritrea) il , ID 125: 4. T nato il (Etiopia), **ID 140**: 5. **G** M nato il а. (Eritrea) **ID 76**; 6. J in Eritrea residente a (Eritrea), ID nato il 44;

Si riportano qui di seguito – integralmente - le dichiarazioni di ciascuno dei sei migranti interrogati, evidenziando le parti ritenute di maggior interesse istruttorio.

Milliana A innanzitutto confermava quanto già dichiarato nel corso della mattinata in sede di dichiarazioni spontanee in assenza di difensore: "In data 2 ottobre 2013 alle 03:00 unitamente a tre miei cugini siamo partiti dalla costa della città di Misuraca in Libia, a bordo di un peschereccio sul quale erano."

¹ Si precisa che tutti i soggetti escussi sono stati sentiti nelle forme e con le garanzie previste dall'art. 363 cppl essendo indagati per la contravvenzione di cui all'art. 10 bis D. Lgs. 286/98.

stipati circa 500 migranti. Io ho viaggiato nella zona intermedia dell'imbarcazione. Per l'organizzazione del viaggio io ho contattato un soggetto a nome A. di nazionalità sudanese, al quale io ho pagato la somma di 3400 dollari. Grazie a questa organizzazione, io sono partito dal Sudan e sono arrivato a Tripoli dove ho atteso circa due settimane prima di partire. L'imbarcazione aveva un capitano, un assistente ed altri soggetti che ogni tanto ho notato che aiutavano nella conduzione dell'imbarcazione. Dopo circa 24 ore di navigazione abbiamo avvistato le coste di Lampedusa. In quel momento il peschereccio ha iniziato ad imbarcare acqua ed un soggetto, forse il capitano dell'imbarcazione, ha incendiato una coperta al fine di segnalare ad altre imbarcazioni la nostra posizione. Tale espediente ha però causato l'incendio del ponte della nave e tutti ci siamo spostati da un lato dell'imbarcazione, determinando il capovolgimento del peschereccio e la caduta in mare di tutti i viaggiatori. Dopo circa tre ore siamo stati soccorsi e condotti in salvo. ---Si dà atto che, al fine di individuare i soggetti coinvolti nella conduzione dell'imbarcazione, viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco. -Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale. ---Alla richiesta di descrivere i responsabili della navigazione, Mi dichiara: il capitano aveva circa 35-45 anni, di carnagione bianca; un assistente di circa 22/27 anni che non ho visto bene al bujo. ---

fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale. --Alla richiesta di descrivere i responsabili della navigazione, Mi dichiara: il capitano aveva circa 35-45 anni, di carnagione bianca; un assistente di circa 22/27 anni che non ho visto bene al buio. --Dopo attenta valutazione Mi dichiara che il capitano dell'imbarcazione che spesso scendeva con una torcia per controllare il motore potrebbe identificarsi nel soggetto la cui effige è individuata dal nr. 110, anche perché i soggetti di carnagione chiara erano solo due e gli altri eravamo tutti di colore. ---

Il dichiarante viene richiesto di siglare l'effige del soggetto sopra indicato. --Si dà atto che il soggetto raffigurato nell'effige nr. 110 si identifica per
B. Klesse nato a si il secondo ---

Si allega al presente verbale, copia dell'album fotografico sopra indicato quale parte integrante del medesimo.""

Marcazione dichiarava poi: "confermo che l'imbarcazione aveva un capitano, un assistente. Altri soggetti, che erano come me semplici viaggiatori, ho notato che, al bisogno, volontariamente li aiutavano nella conduzione dell'imbarcazione. In altre parole, il peschereccio sul quale ho viaggiato era condotto da due persone, il capitano ed il suo assistente.

A D.R.: ho notato che il capitano una volta è sceso sottocoperta poiche vi erano dei problemi al motore ed è sceso. In quella occasione non sono riuscito a



vederlo poiché era notte e buio, c'era la luce spenta per evitare che l'imbarcazione fosse notata da altre navi.

A.D.R.: L'imbarcazione era strutturata su tre livelli: la sottocoperta, il ponte e un piano superiore. lo per tutta la traversata sono stato sul ponte.

A.D.R.: <u>Ho capito che si trattava del capitano, poiché quando vi erano i problemi sotto coperta di cui sopra, altre persone che erano, giusto appunto sotto coperta, lo chiamavano in quel modo e altre persone che erano con me sul ponte, facevano da passa parola.</u>

A.D.R.: Ho visto il capitano in un'altra sola occasione.

A.D.R.: E' accaduto che, ad un certo punto, il motore è andato in avaria mandato , di conseguenza, fuori uso anche l'impianto elettrico dell'imbarcazione. Io ho sentito gridare il capitano, di cui sopra, sentendo dire la seguente frase in Arabo:"WELIE AL LAMBA"(trad. accendete le lampade/torce).

A.D.R.: lo pure essendo Eritreo, conosco un pò di lingua Araba in quanto dal viaggio da me affrontato dall'Eritros per la Libia cono pagente del Cudar.

A.D.H.: 10 pure essendo Eritreo, conosco un pò di lingua Araba in quanto dal viaggio da me affrontato dall'Eritrea per la Libia, sono passato dal Sudan imparando un poco di lingua Araba.

A.D.R.: Dopo aver sentito dire al capitano la frase suddetta, <u>ho visto che l'imbarcazione</u>, <u>nel punto in cui in quel momento si trovava il capitano</u>, <u>ha preso fuoco. Immediatamente dopo, ho visto per la prima volta, se pur di sfuggita, il capitano in viso</u>.

A.D.R.: Aveva un colore del volto diverso da quello tipico degli Eritrei, molto più chiaro rispetto al nostro.

A.D.R.: <u>Sull'imbarcazione ho visto solamente due persone con quella carnagione chiara, giustappunto, il capitano ed il suo assistente.</u>

A.D.R.: Quando ha preso fuoco l'imbarcazione e io ho visto il capitano, quest'ultimo era il primo sulla sinistra della prua (come da disegno, allegato n°1 alle dichiarazioni, la persona "cerchiata" con la lettera "C").

lo invece ero sul ponte dalla stessa parte a sinistra su di un piano leggermente rialzato (allegato N°1 alle dichiarazioni cerchiato con la lettera "A") a circa 10 metri dal capitano.

A.D.R.: Io non l'ho visto personalmente, ma alcune persone che erano vicine al capitano, mi hanno successivamente detto che il capitano aveva dato fuoco ad un asciugamano e/o una coperta e/o un asciugamano, per illuminare e farsi vedere da altre imbarcazioni per avere un aiuto e che, facendo questo, per evitare di bruciarsi, ad un certo momento ha gettato per terra quello che teneva in mano, generando l'incendio, anche perché, in quella parte della barca, vi era del combustibile.

D: Abbiamo parlato del capitano, adesso parliamo dell'assistente. Quando lo ha visto? Quante volte? Cosa faceva?

R: Ho visto l'assistente del capitano dal momento della partenza dalla Libia (alle ore 02:30 circa del 02 c.m.) circa ogni venti minuti in quanto scendeva sotto coperta per controllare il motore e la pompa di sentina.

Come già detto è l'unica altra persona dalla pelle più chiara rispetto agli Eritreil

Certamente avendola visto più volte, sarei sicuramente in grado di riconoscerlo.

D: A questo punto le facciamo vedere l'album fotografico e lei ci dice se riconosce il capitano e l'assistente.

R: Visionato l'album dichiaro di non riconoscere nessuno.

D: Come mai oggi, quando è stato sentito dai poliziotti, ha detto che l'ID N°110 potrebbe essere il capitano, siglando l'effige dello stesso con la propria firma?

R: <u>Ho detto che il Nº 110 potrebbe essere il capitano come potrebbe non esserlo.</u>

D: A che ora ha finito di parlare con i Poliziotti questa mattina?

R: Alle ore 09:30/10:00.

D: A che ora è stato chiamato nel pomeriggio per parlare con me?

R: Intorno alle 16:30.

D: Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 ha parlato con qualcuno di quello che ha fatto stamattina con i Poliziotti?

R: Non ho parlato con nessuno di quello che ho fatto stamane con i Poliziotti.

T dichiarava:

D: Lei con chi ha intrapreso il viaggio?

R: Con mia cugina che mi hanno detto essere in ospedale e mia zia che è morta.

D: Come si chiama sua cugina?

R: B

D: Avete pagato qualcuno? Quanto avete pagato? A chi avete pagato?

R: Abbiamo pagato la somma di 1600 Dollari USA cadauno, per un totale di 4800 dollari USA ad

D: Cosa faceva in Eritrea?

R: Dal luglio del 1996 facevo parte dell'esercito Eritreo.

D: Durante la traversata dove era posizionato sull'imbarcazione e se si trovava vicino alla zia ed alla cugina.

R: Innanzi tutto <u>l'imbarcazione era strutturata nel seguente modo: sottocoperta, ponte e primo piano</u>. <u>lo durante la traversata sono stato in particolare sul ponte, ma andavo spesso sotto coperta a tirare fuori l'acqua che entrava nel vano motore.</u>

Mia zia e mia cugina erano sullo stesso ponte ma non vicine a me.

D: Ad un certo punto la barca ha avuto dei problemi?

R: No. lo non mi sono accorto che la barca avesse avuto dei problemi.

D: Neppure quando siete arrivati vicino la costa dell'isola di Lampedusa?

R: Quando siamo arrivati in prossimità dell'Isola di Lampedusa, siamo stati lì fermi per circa due ore.

D: Lei sa perché siete stati fermi due ore vicino le costa dell'Isola di Lampedusa, visto che, a suo dire, l'imbarcazione non aveva nessun tipo di problema al motore?



R: Non so dire per quale ragione siamo stati fermi lì due ore.

Potrebbe essere che, chi conduceva l'imbarcazione, voleva che qualcuno dall'Italia venisse a prenderci.

Credevamo che dall'Italia ci avessero già avvistati e venissero a prenderci.

A questo punto l'interrogato afferma di essere molto arrabbiato, perché diceche, nessuno e venuto a prenderli, anche perchè quando loro erano fermi per due ore vicino le coste dell'isola di Lampedusa, peraltro si sono avvicinate due imbarcazioni alle quali abbiamo rivolto dei cenni di saluto.

D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava?

R: Si trattava probabilmente di due pescherecci.

D: <u>Durante la sosta di due ore nei pressi della costa di Lampedusa, c'è stato un problema all'imbarcazione?</u>

R: si, ad un certo punto essendo il motore fermo, la nave imbarcava acqua; il giovane assistente del capitano ha comunicato a quest'ultimo tale circostanza.

Dopo poco non so dire se il capitano o l'assistente ha dato fuoco ad un asciugamano e l'imbarcazione si è incendiata.

D: Lei, le persone che ha visto sull'imbarcazione di che nazionalità erano?

R: 99% erano Eritrei.

D: Lei, sull'imbarcazione, <u>ha visto se vi erano persone dalla carnagione</u> chiara?

R: No.

D: <u>L'assistente che ha chiamato il capitano dicendogli che stavano imbarcando acqua, era un Eritreo?</u>

R: No, era di nazionalità Araba, probabilmente penso potesse essere o il figlio o il nipote del capitano.

D: l'assistente del capitano quanti anni poteva avere?

R: circa sedici - diciassette anni

D: quante volte ha visto l'assistente del capitano e di che colore aveva la carnagione?

R: <u>l'ho visto per la prima volta quando sono salito sul peschereccio poiché era già lì; durante il viaggio l'ho rivisto tante volte ed aveva una carnagione chiara.</u>

D: Lei ha mai visto il capitano?

R: No. La persona che guidava la barca non l'ho vista, anche perché ho capito che non voleva farsi riconoscere da noi Eritrei. Durante il viaggio io e dei miei amici eritrei ci siamo avvicinati alla cabina del comandante per cercare di vedere il capitano, ma non siamo mai riusciti a vederlo, poiché la porta d'ingresso posteriore era appositamente chiusa da una corda; dai piccoli vetri laterali, siamo solo riusciti a vedere un paio di letti, in uso al capitano.

D: oltre all'assistente di carnagione chiara, che verosimilmente era parente del capitano che lei non ha mai visto, ha notato altre persone di carnagione chiara sull'imbarcazione?

R: no, non ho visto nessun altro.

D: oltre al capitano, che non ha visto, e al giovane assistente, ha visto altre persone che governavano l'imbarcazione?

R: no, non ho visto nessun altro.

Si dà atto che, al fine di individuare i soggetti coinvolti nella organizzazione della traversata del 3/4/2013, viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco. ---

Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale. ---

Dopo attenta valutazione Tiliano Tiliano dichiara di riconoscere nel soggetto raffigurati rispettivamente ai nr. 13 e al nr. 49 due dei tre amici con i quali abbiamo cercato di individuare il capitano; il terzo è morto. Riconosco, inoltre, nel soggetto la cui effige è individuata dal nr. 110, un soggetto che ho visto solo al momento dell'imbarco e mai durante il viaggio.

D: questo soggetto, l'ha mai incontrato qui al Centro di accoglienza?

R: Tale soggetto non l'ho visto né in barca, né al centro di accoglienza ma solo al momento dell'imbarco.

D: <u>ci può descrivere prima le fasi dell'imbarco e poi in che contesto e dove ha visto la persona effigiata al nr. 110 e perché se la ricorda?</u>

R: intanto devo dire che io ho vissuto per due anni a Tripoli da alcuni parenti. Ad un certo momento, ho raccolto il denaro per pagare il viaggio in Itali per me, mia cugina e mia zia. Ho contattato un intermediario di nome Erecci, di nazionalità verosimilmente etiope, al quale ho consegnato 4800 dollari. In seguito, accompagnato su un automobile da altri soggetti libici, vicini ad Elecci, siamo stati condotti in un centro di raccolta a disposizione dell'organizzazione libica dedita a questo tipo di viaggi.

In questo centro, dove siamo stati raccolti in circa 500, siamo stati circa due settimane. Successivamente ci hanno fatti salire su un camion militare, dotato di un cassone chiuso e, a gruppi di circa 100/120 persone, ci hanno portato su una spiaggia, dopo un viaggio durato circa un'ora e mezza. Non so dire quale città fosse.

D: su quella spiaggia cosa è successo?

R: ci hanno fatto incolonnare a grossi gruppi e con delle piccole imbarcazioni siamo arrivati, dopo circa un'ora di viaggio, presso il grosso peschereccio che ci ha condotti in Italia.

D: quando e dove ha visto la persona che ha riconosciuto nell'effige nr. 110? E perché se la ricorda?

R: ho visto questa persona insieme ai gruppi di libici che gestivano le persone eritree incolonnate verso le piccole imbarcazioni che poi ci hanno portato sul peschereccio.

D: questa persona era, anche lui, incolonnata con voi eritrei?



R: no, assolutamente no, era insieme ai libici che organizzano questi viaggi.

D: perché se lo ricorda?

R: me lo ricordo per due motivi: il primo è perché questa persona aveva un occhio offeso ed era più basso e più magro degli altri libici; il secondo è perché io ho fotografato con il mio cellulare gli organizzatori libici e ricordo che ho fotografato anche lui. Purtroppo, nel naufragio ho perso il telefono cellulare con le citate fotografie.

Questa persona o era parte dell'organizzazione o lavorava per loro.

A questo punto l'interrogato rivolgendosi all'interprete chiede se può fare una domanda al Pubblico Ministero ed ai Poliziotti.

La domanda è se la persona identificata con la fotografia N°110 si trova in questo centro di prima accoglienza.

Alla risposta positiva, l'interrogato dice testualmente:"allora ci metto la firma che questa persona fosse il capitano dell'imbarcazione".

<u>D: Lei per quanto tempo ha visto la persona identificata col Nº110 mentre era assieme ai Libici al momento dell'imbarco?</u>

R: L'ho visto per tutto il tempo in cui sono stato incolonnato fino al momento in cui sono salito sulla piccola imbarcazione che mi portava al peschereccio.

Ribadisco che questa persona o era parte dell'organizzazione o era pagata dall'organizzazione, perché in quel posto, al momento dell'imbarco, vi erano solamente i viaggiatori, tutti incolonnati, e gli organizzatori Libici, messi ai lati della colonna che controllavano le operazioni di imbarco e, per l'appunto, la persona identificata col N° 110 si trovava tra loro.

Si dà atto che il soggetto raffigurato nell'effige nr. 110 si identifica per B. K. nato a il l'accessor :---

B A dichiarava:

D: Lei con chi ha intrapreso il viaggio?

R: Con mia sorella deceduta, mio cugino e tre miei compaesani anche loro deceduti.

D: Come si chiama sua cugino?

R: Non so dire i suoi dati in quanto non ci eravamo mai incontrati prima di adesso, ma lo riconosco tramite l'elenco redatto dall'Uff. Immigrazione con l'ID N° 45.

D: Avete pagato qualcuno? Quanto avete pagato? A chi avete pagato?

R: Abbiamo pagato la somma di 1600 Dollari USA cadauno.

Ho pagato la somma a tale Message ma so che codesta persone in altre occasioni da nomi diversi.

D: Cosa faceva in Eritrea?

R: Dal 1996 facevo parte dell'esercito Eritreo.

D: Durante la traversata dove era posizionato sull'imbarcazione?

R: L'imbarcazione era strutturata nel seguente modo: sottocoperta, ponte e primo piano. <u>Io durante la traversata sono stato in particolare sul ponte lato poppa e non mi sono mai spostato</u>.

D: Ad un certo punto la barca ha avuto dei problemi?

R: No, io non mi sono accorto di nessun problema.

D: Neppure quando siete arrivati vicino la costa dell'isola di Lampedusa?

R: Quando siamo arrivati in prossimità dell'Isola di Lampedusa, siamo stati lì fermi ed ho chiesto ai presenti come mai ci fossimo fermati.

In quei momenti i presenti sull'imbarcazione iniziavano a parlare tra di loro sul fatto di proseguire o meno.

lo volevo informarmi sul perché ci fossimo fermati, ma ho deciso di rimanere seduto in quanto eravamo in condizioni precarie di equilibrio.

D: Quanto tempo siete stati fermi nei pressi dell'isola?

R: <u>Quando la barca si è fermata ed è stato spento il motore, la medesima barca ha cominciato ad imbarcare acqua sottocoperta.</u>

Siamo stati fermi circa un'ora.

D: Lei sa perché siete stati fermi un'ora circa vicino le costa dell'Isola di Lampedusa, visto che, a suo dire, l'imbarcazione non aveva nessun tipo di problema al motore?

R: Non so dire per quale ragione siamo stati fermi lì.

Eravamo quasi arrivati tanto è vero che vedevamo le luci provenienti dall'isola.

Credevamo che dall'Italia ci avessero già avvistati e venissero a prenderci.

Peraltro, si sono avvicinate due imbarcazioni e questo mi faceva pensare che qualcuno ci avesse avvistati ma noi non abbiamo chiesto aiuto in quanto pensavamo che da li a poco sarebbero arrivati i soccorsi.

D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava?

R: Non penso si trattasse di imbarcazioni militari, ma si trattava probabilmente di due pescherecci.

D: Durante la sosta di un'ora nei pressi della costa di Lampedusa, c'è stato un problema all'imbarcazione?

R: si, ad un certo punto, essendo il motore fermo, la nave imbarcava acqua.

D: A questo punto cosa succedeva?

R: Molte persone che si trovavano sotto coperta, hanno iniziato a gridare riferendo che vi era questo problema.

Dopo poco, non so dire per quale ragione, l'imbarcazione si è incendiata.

D: Le persone che ha visto sull'imbarcazione, di che nazionalità erano?

R: <u>La grandissima parte dei presenti erano Eritrei, vi era qualche Etiope e qualche Sudanese.</u>

D: Sull'imbarcazione, ha visto se vi erano persone dalla carnagione chiara? R: No.

D: Lei ha visto da chi era formato l'equipaggio che conduceva l'imbarcazione?



R: lo ho visto solamente una persona, il capitano dell'imbarcazione.

D: Che cosa faceva questa persona? Che cosa gli ha visto fare a questa persona?

R: lo non ho visto questa persona pilotare l'imbarcazione.

Posso però dire che si trattava del capitano poiché non l'ho visto salire con noi sull'imbarcazione al momento della partenza dalla Libia.

Inoltre perché l'ho visto scendere sotto coperta quando la nave ha iniziato ad imbarcare acqua, arrivati nei pressi delle coste dell'isola di Lampedusa.

Un'altra cosa che mi ha colpito di questa persona, sta nel fatto che aveva una carnagione più chiara di noi Eritrei.

Aggiungo che io personalmente non ho visto il capitano dare fuoco ad uno straccio e/o asciugamano e/o coperta, però ho sentito dire da molte altre persone presenti che era stato lui a dare involontariamente fuoco al ponte dell'imbarcazione.

D: ha detto che aveva una carnagione più chiara rispetto a lei; di che nazionalità poteva essere?

R: poteva essere libico, tunisino o egiziano.

D: lo ha visto in faccia?

R: sì, una sola volta l'ho visto in faccia.

D: può descrivere questo soggetto?

R: non ricordo la statura né la corporatura di tale soggetto; ricordo che indossava occhiali da vista ed inoltre aveva una tovaglia che utilizzava per coprirsi la testa e parte del viso nella zona delle guance. Indossava una maglietta a maniche corte che mi ha permesso di notare che la sua carnagione era più chiara rispetto a quella tipica di noi Eritrei.

D: ha visto, o sentito dire, che il soggetto che lei ha individuato come il capitano, avesse uno o più assistenti?

R: no, non ho visto o notato nessuno che mi è parso essere un assistente del capitano.

D: ha visto altre persone di carnagione chiara sull'imbarcazione?

R: no, ho visto soltanto quello che io ritengo essere il capitano.

D: lei prima, senza che abbiamo verbalizzato, ha fatto cenno a quattro <u>persone</u> eritree che svolgevano un ruolo sulla barca; ci può spiegare meglio cosa intende?

R: noi eritrei che eravamo sulla barca abbiamo individuato quattro persone quali nostri rappresentanti.

D: sarebbe in grado di individuare queste quattro persone?

R: uno è morto; gli altri tre sono in grado di riconoscerii. Si dà atto che viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale.



Dopo attenta valutazione B. A. dichiara di riconoscere nei soggetti raffigurati rispettivamente ai nr. 13, nr. 49 e nr. 142 i tre rappresentanti superstiti di noi Eritrei. Pur non essendo sicuro al 100%, riconosco, inoltre, nel soggetto la cui effige è individuata dal nr. 110, il capitano dell'imbarcazione, soggetto che ho visto in viso solo nel momento in cui è sceso nella stiva.

D: questo soggetto, l'ha mai incontrato qui al Centro di accoglienza?

R: no, non l'ho mai visto al centro di accoglienza.

D: ci può descrivere le fasi dell'imbarco?

R: sono partito dal Sudan e sono entrato in Libia. Siccome non avevo i documenti, sono stato arrestato, ma sono rimasto in carcere solo un mese, poiché ho corrotto le guardie penitenziarie. Dopo, uscito dal carcere, ho preso un taxi e sono andato al centro di raccolta di Tripoli, dove vengono concentrati tutti coloro che si vogliono imbarcare per l'Italia. Lì, dopo aver pagato i 1600 dollari a Multipoli.

In questo centro, eravamo raccolti in circa 600. Successivamente, circa 500 di noi, a gruppi di circa 100/150 persone, siamo stati trasportati con un camion dotato di un cassone chiuso presso una spiaggia, dopo un viaggio durato circa un'ora. Non so dire quale città fosse.

D: su quella spiaggia cosa è successo?

R: appena scesi dai camion, una decina di soggetti libici, di corporatura robusta ed alti, ci hanno allineati, in colonne di 25 cadauna e, con delle piccole imbarcazioni siamo arrivati, dopo circa un'ora di viaggio, presso il grosso peschereccio che ci ha condotti in Italia.

D: nella fase dell'imbarco, quando eravate incolonnati in attesa di salire sulle piccole imbarcazioni, ha avuto di notare il soggetto raffigurato nella foto nr. 110? Magari nelle vicinanze dei soggetti libici?
R: no.

Si allega al presente verbale, copia dell'album fotografico sopra indicato quale parte integrante del medesimo. ---

T De dichiarava:

D: Lei, con chi ha intrapreso il viaggio?

R: Con altri sette miei amici, di cui solamente uno, oltre a me, è rimasto vivo.

D: Come si chiama questa persona rimasta viva oltre a lei?

R: Dopo aver visionato l'album, riconosco nell'ID N°113 A. amico rimasto vivo.



- D: Avete pagato qualcuno? Quanto avete pagato? A chi avete pagato?
- R: <u>Ho pagato la somma di 1600 Dollari USA per me, ad un uomo di nome</u> Elemento.
- D: Cosa faceva in Eritrea o in Etiopia?
- R: Prima di venire in Italia, lavoravo in un negozio in Etiopia.
- D: Durante la traversata dove era posizionato sull'imbarcazione e se si trovava vicino al suo amico A S
- R: Innanzi tutto, l'imbarcazione era su tre livelli: sottocoperta, ponte ed un piano superiore.

lo ero sul ponte a poppa, dove successivamente si è scatenato l'incendio.

- D: Quali erano le condizioni all'interno dell'imbarcazione? Come eravate disposti?
- R: <u>Eravamo cinquecento persone più circa venti bambini di un'età compresa da pochi mesi fino a sette anni.</u>

Eravamo tutti ammassati, senza possibilità di movimento alcuno.

Addirittura, vi era un bagno sull'imbarcazione, ma era impossibile da raggiungere in quanto non vi era la possibilità di muoversi all'interno dell'imbarcazione.

Chi doveva fare i propri bisogni fisiologici, o se li faceva addosso o, nel caso dell'urina, utilizzava una bottiglia.

Il viaggio è durato più di ventiquattro ore.

- D: Ad un certo punto la barca ha avuto dei problemi?
- R: No, che io sappia no.
- D: Neppure quando siete arrivati vicino la costa dell'isola di Lampedusa?
- R: No, non abbiamo avuto nessun problema.

Quando ci siamo trovati a breve distanza da Lampedusa, chi conduceva l'imbarcazione ha spento i motori, e tutta la gente diceva che eravamo arrivati e dovevamo solamente aspettare i soccorsi provenienti dall'Italia.

- D: Quanto tempo siete stati fermi in prossimità dell'isola?
- R: Circa un'ora e quarantacinque/un'ora e cinquanta.
- D: Avete visto in questa frazione di tempo qualche altra imbarcazione?
- R: Si, ne abbiamo viste due, una in particolare ha circumnavigato la nostra imbarcazione.
- D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava?
- R: Erano entrambe imbarcazioni civili, presumo si trattasse di pescatori.
- D: Durante la sosta nei pressi della costa di Lampedusa, c'è stato un problema all'imbarcazione?
- R: Si, durante la sosta abbiamo iniziato ad imbarcare acqua sottocoperta.
- D: Le persone che ha visto sull'imbarcazione, di che nazionalità erano?
- R: Eravamo dieci persone circa provenienti dall'Etiopia e tutto il resto erano Eritrei.
- D: Lei, sull'imbarcazione, ha visto se vi erano persone dalla carnagione chiara:

- R: Si, ho visto che vi erano due persone Arabe, con la carnagione più chiara rispetto alla nostra.
- D: Dove ha visto queste persone? Cosa facevano?
- R: Questa due persone, non erano parte dei viaggiatori di origine Etiope ed Eritrea, ma erano quelli che conducevano l'imbarcazione.
- D: Ci può descrivere fisicamente il capitano ed il suo assistente?
- R: L'assistente era di corporatura esile, basso di statura e di circa 22 anni.
- Il capitano era basso di statura, robusto di corporatura e aveva, credo, più di trenta anni.
- <u>D: Lei sarebbe in grado di riconoscere il capitano e l'assistente di quest'ultimo, se le mostrassimo un album fotografico?</u>
 R: Si, ritengo di si.
- D: Prima di andare all'esame dell'album, mi può dire se <u>la comunità Eritrea</u> <u>presente sull'imbarcazione, aveva eletto dei rappresentanti che curavano i vostri interessi sull'imbarcazione?</u>
- R: Si. Dalla nostra parte, a poppa, vi erano due rappresentanti, ve ne erano due anche per la prua, io riconosco solamente i due della poppa.
- D: Ci spiega qual'era la ragione dell'individuazione di due rappresentanti per la poppa e di due per la prua?
- R: Perché, come vi ho detto, eravamo tutti ammassati e se ci fossimo mossi tutti, l'imbarcazione si sarebbe ribaltata.
- La nomina dei rappresentanti serviva appunto a questo, ad evitare che si muovessero tutti e che invece, per avere delle informazioni, per capire quello che stava accadendo durante la traversata, si muovessero solo loro.
- D: Oltre al capitano e l'assistente di carnagione chiara, ha notato altre persone di carnagione chiara sull'imbarcazione?
- R: Durante la traversata vi erano solamente loro due.

Prima di imbarcarci, più precisamente sulla spiaggia delle coste Libiche, vi erano otto/dieci persone diverse da questa due, che poi ho visto sull'imbarcazione.

- D: Il capitano aveva un cappello e/o portava degli occhiali?
- R: Quando l'ho visto io no.
- D: Quando lo ha visto lei? In quali occasioni? Cosa le ha visto fare?
- R: Come ho già detto prima, l'ho visto in tre occasioni.

Quando, durante la traversata, incrociando un'altra imbarcazione, conversava con chi conduceva quest'ultima; Inoltre ho visto il capitano ed il suo assistente, scambiarsi i ruoli andando uno al motore e l'altro al timone.

Infine ho visto entrambi nell'occasione in cui si è scatenato l'incendio a bordo.

D: Ci racconti cosa ha visto lei al momento dell'incendio a bordo.

R: lo ero, come ho detto, a poppa.

Siccome stavo poco bene, stavo aprendo le mie medicine con un coltello



Ad un certo punto, delle persone a me vicine diverse dal capitano e del suo assistente, mi hanno chiesto il coltello in quanto gli serviva per fare qualcosa, che non ho capito, sottocoperta.

In ogni caso io il coltello non gliel'ho dato, perché, nel frattempo, <u>qualcuno, che</u> io personalmente non ho visto; poi ha dato fuoco ad un lenzuolo, per farsi individuare da altre imbarcazioni, e immediatamente c'è stata una vampata che ha causato l'incendio a bordo.

E' in quel momento che ho visto il capitano, l'Arabo più grande, correre assieme ad altre persone, verso la mia direzione a poppa.

D: oltre al capitano e al giovane assistente, ha visto altre persone che governavano l'imbarcazione?

R: No, come ha già detto non ho visto altre persone.

Si dà atto che, viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco. -

Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale. ---

Dopo attenta valutazione **Tierra Discussione di riconoscere con certezza nell'effige nr. 110, il capitano dell'imbarcazione**. Non ho riconosciuto tra i soggetti fotografati, l'assistente del capitano.

D: questo soggetto, l'ha mai incontrato qui al Centro di accoglienza?

R:.no, all'interno di questo centro non ho mai incontrato il capitano.

D: ci può descrivere le fasi dell'imbarco?

R: sono partito dal Sudan e sono entrato nella città di Biglavia, in Libia. Lì, ho avuto il numero di telefono dell'intermediario di nome di Elegia, al quale, poi, ho consegnato 1600 dollari, una volta giunto a Tripoli. Da cittadina di Biglavia mi sono poi spostato a Tripoli con l'aereo. Una volta a Tripoli un libico con un'automobile mi ha portato al centro di raccolta, dove vengono concentrati tutti coloro che si vogliono imbarcare per l'Italia. Lì sono rimasto circa tre settimane prima della data di partenza.

In questo centro, eravamo raccolti in più di 600 persone. Successivamente, oltre 500 di noi, a gruppi di circa 110/120 persone, siamo stati trasportati con un camion rosso, credo civile, dotato di un cassone chiuso presso una spiaggia, dopo un viaggio durato circa un'ora e dieci minuti. Non so dire quale città fosse. D: su quella spiaggia cosa è successo?

R: appena scesi dai camion, una decina di soggetti libici, di corporatura robusta ed alti, hanno allineato i miei compagni di viaggio in colonne di 25 persone cadauna; io stavo male e sono stato messo in una zona a parte, unitamente adi altri viaggiatori che stavano male. Poi, con tre piccole imbarcazioni, guidate da due libici ciascuna, siamo stati condotti, dopo circa un'ora di viaggio, presso il grosso peschereccio che ci ha portati in Italia.

D: nella fase dell'imbarco, quando eravate incolonnati in attesa di salire sulle piccole imbarcazioni, ha avuto di notare il soggetto raffigurato nella foto nr. 110? Magari nelle vicinanze dei soggetti libici?

R: no.

Si dà atto che il soggetto raffigurato nell'effige nr. 110 si identifica per

G Marchiarava:

D: Lei, con chi ha intrapreso il viaggio?

R: Sono partito con mia sorella della quale non ho notizie.

D: Avete pagato qualcuno? Quanto avete pagato? A chi avete pagato?

R: Abbiamo pagato la somma di 1600 Dollari USA cadauno, ad un uomo di nome El

D: Cosa faceva in Eritrea?

R: Prima di venire in Italia, ero un militare.

D: Durante la traversata dove era posizionato sull'imbarcazione?

R: Innanzi tutto, l'imbarcazione era su tre livelli: sottocoperta, ponte ed un piano superiore.

lo ero vicino alla cabina del capitano dell'imbarcazione, al piano superiore.

D: Ci può descrivere la cabina del Capitano?

R: Davanti verso l'orizzonte era ovviamente di vetro per potere vedere; di fianco era di legno con delle feritoie che non permettevano comunque di guardare dentro; dietro vi era l'apertura per l'ingresso nella cabina, dove c'era una parte in ferro che permetteva alle persone di rimanere li sedute (circa otto persone).

D: Lei ha avuto modo di vedere il capitano e se si, in che occasioni?

R: L'ho visto in più occasioni. Quando si è dato il cambio con il suo assistente per andare a riposare. Quando si è scambiato di ruolo con il suo assistente per andare rispettivamente uno al motore e l'altro al timone. Quando il capitano si è mosso per andare in bagno all'interno della cabina. Quando, infine, io sono andato dentro la cabina per andare in bagno.

D: L'ha visto bene in volto?

R: Si, avendolo visto più volte l'ho focalizzato bene.

D: Può descriverlo?

R: Posso dire che era di media statura, corporatura robusta e soprattutto ho visto che aveva problemi ad un occhio, dal quale secondo me non vedeva, età di circa trentotto/quaranta anni.

D: Può descrivere l'assistente del capitano?

R: Si, sono in grado di farlo. Posso dire che era magro, non molto alto e che aveva al massimo venti anni.

D: Di che nazionalità erano il capitano e l'assistente?



R: Non so dire di che nazionalità fossero, erano certamente arabi e comunque più chiari rispetto a noi eritrei.

D: Sull'imbarcazione, oltre al capitano e all'assistente che ha descritto, vi erano altri soggetti che hanno collaborato?

R: No, erano solo due.

D: Quali erano le condizioni all'interno dell'imbarcazione? Come eravate disposti?

R: <u>Eravamo cinquecentoquarantacinque persone di cui circa venti bambini di un'età compresa da pochi mesi fino a otto anni.</u>

Eravamo tutti ammassati, senza possibilità di movimento alcuno.

Il viaggio è durato più di ventiquattro ore.

D: Ad un certo punto la barca ha avuto dei problemi?

R: Durante la traversata, solo in una occasione è stata sostituita una cinghia al motore, in ogni caso nulla di particolare.

D: Quando siete arrivati vicino la costa dell'isola di Lampedusa avete avuto problemi?

R: No, non abbiamo avuto nessun problema.

Quando ci siamo trovati a breve distanza da Lampedusa, chi conduceva l'imbarcazione ha spento i motori, e noi pensavamo di essere arrivati, tanto è vero che avevamo cominciato a mettere le scarpe. Pensavamo cioè che dovevamo aspettare solo i soccorsi provenienti dall'Italia.

D: Quanto tempo siete stati fermi in prossimità dell'isola?

R: Circa un'ora e mezza.

D: Avete visto in questa frazione di tempo qualche altra imbarcazione?

R: No in quella frazione di tempo no, poco prima abbiamo visto due imbarcazioni, una in particolare ha fatto un mezzo giro intorno la nostra imbarcazione.

D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava?

R: Erano dei pescherecci ho visto l'attrezzatura per la pesca.

D: Durante la sosta nei pressi della costa di Lampedusa, c'è stato un problema all'imbarcazione?

R: <u>Si, durante la sosta abbiamo iniziato ad imbarcare acqua sottocoperta o almeno così dicevano, poco dopo si è scatenato l'incendio.</u>

D: Lei ha visto come si è scatenato l'incendio ed eventualmente le persone che lo hanno causato?

R: lo ho visto con i miei occhi il capitano versare benzina/gasolio su una coperta o lenzuolo che lo stesso capitano aveva poco prima richiesto (parlando in arabo, ma altri miei amici che conoscono questa lingua così mi hanno detto). Non posso dire se sia stato il capitano ad accendere la coperta, quello che posso dire che immediatamente dopo la coperta ha preso fueco de si è incendiata una parte dell'imbarcazione, così tutti si sono riversati verso prua e la barca si è ribaltata.



D: Lei in che posizione era per vedere tutti i movimenti del capitano?

R: Mi trovavo nella parte alta dell'imbarcazione. Quando la barca si è fermata, vicino Lampedusa, sporgendomi ho potuto vedere con i miei occhi tutto ciò che il capitano ha fatto sul ponte, in altre parole io l'ho visto dall'alto.

D: Le persone che ha visto sull'imbarcazione, di che nazionalità erano?

R: <u>La grandissima parte era di nazionalità eritrea, vi erano al massimo dieci etiopi ed inoltre c'erano le due persone di pelle chiara, il capitano ed il suo assistente, di cui ho già parlato.</u>

<u>D: Lei sarebbe in grado di riconoscere il capitano e l'assistente di quest'ultimo, se le mostrassimo un album fotografico?</u> R: Si, sono sicuro.

D: Prima di andare all'esame dell'album, mi può dire se la comunità Eritrea presente sull'imbarcazione, aveva eletto dei rappresentanti che curavano i vostri interessi sull'imbarcazione?

R: Che io sappia no.

D: Oltre al capitano e l'assistente di carnagione chiara, ha notato altre persone di carnagione chiara sull'imbarcazione?

R: Durante la traversata vi erano solamente loro due.

Prima di imbarcarci, più precisamente sulla spiaggia delle coste Libiche, vi erano più di dieci persone diverse da queste due (capitano e il suo assistente), che poi ho visto sull'imbarcazione.

D: Il capitano aveva un cappello e/o portava degli occhiali?

R: Il cappello non l'ho visto però portava degli occhiali da vista ed ho visto che li tirava su e giù dalla fronte agli occhi.

D: oltre al capitano e al giovane assistente, ha visto altre persone che governavano l'imbarcazione?

R: No, come ho già detto non ho visto altre persone.

Si dà atto che, viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco.

Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale. --Dopo attenta valutazione Grandia Manda nato il (Eritrea)

dichiara di riconoscere con certezza nell'effige nr. 110, il capitano dell'imbarcazione. Non ho riconosciuto tra i soggetti fotografati, l'assistente del capitano.

D: Questo soggetto, l'ha mai incontrato qui al Centro di accoglienza?

R:. No, all'interno di questo centro non ho mai incontrato il capitano.

D: Ci può descrivere le fasi dell'imbarco?

R: Sono partito dal Sudan, e, avendo il contatto con Ermano, non apperia sono arrivato in Libia a Tripoli, l'ho chiamato, e i libici mi hanno accompagnato con



E. In un centro di raccolta. Dopo che ho consegnato i soldi a E. sono rimasto lì per un mese per essere poi portato sulla spiaggia dove mi sono imbarcato.

In questo centro di raccolta, eravamo in più di 600 persone. Successivamente, oltre 500 di noi, a gruppi di circa 110/120 persone, siamo stati trasportati con un camion, mi sembra di colore rosso, credo civile, dotato di un cassone chiuso, presso una spiaggia, dopo un viaggio durato circa un'ora e dieci minuti. Non so dire quale fosse la città di arrivo.

D: Su quella spiaggia cosa è successo?

R: Appena scesi dai camion, una decina di soggetti libici, di corporatura robusta ed alti, hanno allineato i miei compagni di viaggio in colonne di 20/30 persone cadauna; Poi, con circa cinque piccole imbarcazioni, guidate da due libici ciascuna, siamo stati condotti presso il grosso peschereccio che ci ha portati in Italia.

D: Nella fase dell'imbarco, quando eravate incolonnati in attesa di salire sulle piccole imbarcazioni, ha avuto di notare il soggetto raffigurato nella foto nr. 110? Magari nelle vicinanze dei soggetti libici?
R: No.

Si dà atto che il soggetto raffigurato nell'effige nr. 110 si identifica per B. K. nato a la il la compania ---

Si allega al presente verbale, copia dell'album fotografico sopra indicato quale parte integrante del medesimo. ---

J P dichiarava:

D: Lei, con chi ha intrapreso il viaggio?

R: Sono partito in compagnia di amici di cui non ho avuto più notizie .

D: Avete pagato qualcuno? Quanto avete pagato? A chi avete pagato?

R: Ho pagato la somma di 1600 Dollari USA, ad un uomo di nome El

D: Cosa faceva in Eritrea?

R: Prima di venire in Italia, ero un insegnante.

D: Durante la traversata dove era posizionato sull'imbarcazione?

R: Innanzi tutto, l'imbarcazione era su tre livelli: sottocoperta, ponte ed un piano superiore.

lo ero al piano superiore del'imbarcazione.

D: Ha visto e può descrivere la cabina del Capitano?

R: Si era posizionata nella parte anteriore dell'imbarcazione al piano superiore Davanti verso l'orizzonte era ovviamente di vetro per potere vedere; di fianco era di legno; dietro vi era l'apertura per l'ingresso nella cabina.

D: Lei ha avuto modo di vedere il capitano e se si, in che occasioni?

R: Ho visto una persona entrare ed uscire più volte dalla cabina che ho descritto in precedenza e dalla quale si guidava la barca. Dalla stessa cabina ho visto entrare ed uscire un giovane che invece solitamente sostava nel vano motore.

D: Ha visto bene in volto il soggetto meno giovane?

R: Si, avendolo visto più volte ho focalizzato bene la persona che sostava entrava ed usciva dalla cabina di comando.

D: Può descriverlo?

R: Posso dire che era di media statura, corporatura normale e soprattutto ho visto che aveva problemi ad un occhio, dal quale secondo me non vedeva, età di circa quaranta anni.

D: Può descrivere l'altra persona che sostava nei pressi del vano motore?

R: Si, sono in grado di farlo. Posso dire che era magro, più alto dell'altro e che aveva all'incirca diciassette/venti anni.

D: Di che nazionalità erano il capitano e l'assistente?

R: Non so dire di che nazionalità fossero, erano certamente arabi e comunque più chiari rispetto a noi eritrei.

D: Sull'imbarcazione, oltre al capitano e all'assistente che ha descritto, vi erano altri soggetti che hanno collaborato?

R: No, erano solo due.

D: Quali erano le condizioni all'interno dell'imbarcazione? Come eravate disposti?

R: Eravamo cinquecentoventi persone circa di cui più di sedici bambini di un'età compresa da pochi mesi fino a sette anni.

Eravamo tutti ammassati, senza possibilità di movimento alcuno.

Il viaggio è durato più di ventiquattro ore.

D: Ad un certo punto la barca ha avuto dei problemi?

R: Che io sappia no.

D: Quando siete arrivati vicino la costa dell'isola di Lampedusa avete avuto problemi?

R: No, non abbiamo avuto nessun problema.

Quando ci siamo trovati a breve distanza da Lampedusa, chi conduceva l'imbarcazione ha spento i motori, e noi pensavamo di essere arrivati. Pensavamo che dovevamo aspettare solo i soccorsi provenienti dall'Italia.

D: Quanto tempo siete stati fermi in prossimità dell'isola?

R: Quasi due ore.

D: Avete visto in questa frazione di tempo qualche altra imbarcazione?

R: Si, ho visto due imbarcazioni che hanno girato attorno la nostra imbarcazione.

D: Di che tipo di imbarcazioni si trattava?

R: Non so dire che tipo di imbarcazioni fossero.

D: Durante la sosta nei pressi della costa di Lampedusa, c'è stato un problema all'imbarcazione?

R: Si, durante la sosta abbiamo iniziato ad imbarcare acqua sottocoperta. Poco dopo ha iniziato a prendere fuoco l'imbarcazione.



D: Lei ha visto come si è scatenato l'incendio ed eventualmente le persone che lo hanno causato?

R: lo da sopra ho visto appiccarsi il fuoco ma non ho visto chi è stato.

D: Cosa ha visto fare alla persona che entrava ed usciva dalla cabina di comando?

R: Ho visto che si muoveva nell'imbarcazione, forse per raggiungere il vano motore.

D: Le persone che ha visto sull'imbarcazione, di che nazionalità erano?

R: La grandissima parte era di nazionalità eritrea, vi erano al massimo otto/dieci etiopi ed inoltre c'erano le due persone di pelle chiara, di cui ho già parlato.

D: Lei sarebbe in grado di riconoscere il soggetti di pelle chiara di cui ha parlato in precedenza?

R: Sono sicuro di riconoscere la persona più grande che solitamente era alla cabina di comando.

D: Prima di andare all'esame dell'album, mi può dire se la comunità Eritrea presente sull'imbarcazione, aveva eletto dei rappresentanti che curavano i vostri interessi sull'imbarcazione?

R: C'erano quattro eritrei, da noi nominati, che cercavano di mantenere l'ordine all'interno dell'imbarcazione e di avere informazioni su come stava andando l'attraversata.

La scelta di nominare quattro rappresentati era finalizzata ad evitare che tutti si muovessero sulla barca e che la stessa potesse avere problemi di equilibrio.

D: Oltre ai due soggetti di carnagione chiara di cui ci ha parlato, ha notato altre persone di carnagione chiara sull'imbarcazione?

R: Durante la traversata vi erano solamente loro due.

Prima di imbarcarci, più precisamente sulla spiaggia delle coste Libiche, vi erano tra le dieci/quindici persone diverse da quelle due che poi ho visto sull'imbarcazione.

D: La persona più grande che ha descritto, aveva un cappello e/o portava degli occhiali?

R: quando io l'ho visto non aveva né occhiali né cappello.

D: Oltre ai due che ci ha descritto, ha visto altre persone che governavano l'imbarcazione?

R: No, come ho già detto non ho visto altre persone.

Si dà atto che, viene mostrato al dichiarante un album fotografico di undici pagine, contenente le effigi di 153 soggetti, progressivamente numerate dal nr. 1 al nr. 153, tutti giunti in data 3/10/2013 in Lampedusa con il secondo sbarco.

Si dà atto che il dichiarante non ha mai proceduto ad analoga individuazione fotografica nell'ambito del medesimo procedimento penale.

NI -

Dopo attenta valutazione J P dichiara di riconoscere con certezza nell'effige nr. 110, la persona più anziana di cui sopra ho parlato. Ha inoltre riconosciuto nelle effige di cui ai numeri 13 e 142 due dei quattro rappresentanti eritrei di cui ha parlato. D: Questo soggetto, l'ha mai incontrato qui al Centro di accoglienza? R:. No, all'interno di questo centro non ho mai incontrato il capitano. D: Ci può descrivere le fasi dell'imbarco? R: Sono partito dal Sudan, e, avendo il contatto con E. ..., non appena sono arrivato in Libia a Tripoli, l'ho chiamato, e i libici mi hanno accompagnato con in un centro di raccolta. Dopo che ho consegnato i soldi a E sono rimasto lì per tre settimane per essere poi portato sulla spiaggia dove mi sono imbarcato. In questo centro di raccolta, eravamo circa 670/680 persone. Successivamente, oltre 500 di noi, a gruppi di circa 130 persone, siamo stati trasportati con un camion, di cui non ricordo il colore, credo civile, dotato di un cassone chiuso, presso una spiaggia, dopo un viaggio durato circa un'ora e mezza. Non so dire quale fosse la città di arrivo. D: Su quella spiaggia cosa è successo? R: Appena scesi dai camion, una quindicina di soggetti libici, di corporatura robusta ed alti, ci hanno allineato in colonne 25 persone cadauna, poi con quattro piccole imbarcazioni, guidate da due libici ciascuna, siamo stati condotti presso il grosso peschereccio che ci ha portati in Italia. D: Nella fase dell'imbarco, quando eravate incolonnati in attesa di salire sulle piccole imbarcazioni, ha avuto modo di notare il soggetto raffigurato nella foto nr. 110? Magari nelle vicinanze dei soggetti libici? R: No. Si dà atto che il soggetto raffigurato nell'effige nr. 110 si identifica per B Klassi nato a lili i Il soggetto raffigurato all'effige nr. 13 si identifica in F Eritrea il Il soggetto raffigurato all'effige nr. 142 si identifica in T.

(....) ."

. *(T*

T

parte integrante del medesimo. ---



nato in Eritrea il

Si allega al presente verbale, copia dell'album fotografico sopra indicato quale



Alla luce del quadro come sopra ricostruito va evidenziato come i dichiaranti sopra indicati abbiano in modo sostanzialmente ricorrente riconosciuto l'indagato quale comandante dell'imbarcazione, salve le dichiarazioni del Milliano da meglio valutarsi infra.

All'esito delle individuazioni si deve dunque ritenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo, salva una migliore elaborazione degli elementi dichiarativi e le ulteriori integrazioni del quadro indiziario su cui meglio infra.

IL FERMO

Deve in primo luogo affermarsi la legittimità del fermo eseguito nei confronti dell'odierno indagato in quanto sussistono a carico dello stesso gravi indizi in ordine alla commissione dei fatti oggetto di contestazione.

Per tali fatti residua la problematica della esatta qualificazione, su cui meglio infra, salvo che per il reato di cui al capo a) che si individua sin da ora siccome correttamente configurato e che consentiva il fermo eseguito.

Lo stesso quadro indiziario di riferimento rende disponibili specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, atteso che:

- a) la gravità dei reati contestati che fa già prevedere, in caso di eventuale condanna, l'irrogazione di una pena molto elevata nei confronti del predetto;
- b) l'elevata pericolosità dello stesso desunta dalle modalità e circostanze concrete dei fatti commessi e dai comportamenti tenuti, da non ritenersi occasionali siccome posti in essere in concorso da soggetto appartenente con elevato grado di approssimazione ad organizzazioni anche armate dedite al trasporto dei migranti fino alle coste dell' Italia dal Nord Africa, con ampia

disponibilità di uomini e mezzi; lo stesso indagato risulta essere già transitato in Italia in tempi recenti con chiara indicazione in ordine ad una appartenenza organica in relazione alla reiterazione; c) la circostanza che trattasi di soggetto sedicente che già rendeva più alias - vicino ovvero appartenente alle organizzazioni di cui sopra - che, lasciato libero, potrebbe darsi facilmente alla fuga anche se ricoverato presso il centro di raccolta ovvero di accoglienza, strutture che comunque non possono certo sostituire il carcere ai fini cautelari, pur a fronte di un regime in qualche misura e ad altri fini restrittivo.

Si ritiene dunque che al momento dell'adozione del provvedimento precautelare sussistesse il concreto pericolo che l'indagato potesse darsi alla fuga, rendendosi irreperibile.

I fatti, inoltre, non appaiono in alcun modo essere stati commessi in presenza di una causa di non punibilità, così come risultano essere stati rispettati i termini di cui agli artt. 386 e 391 c.p.p..

Pertanto il fermo può ritenersi legittimo e deve essere convalidato certamente per il delitto di cui al capo a), ma anche per i delitti sub b) e c) della rubrica per le ragioni che meglio si vanno ad enucleare.

I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Ai fini della emissione di una misura cautelare personale, per << gravi indizi di colpevolezza>> ex art. 273 cpp devono intendersi tutti quegli elementi a carico; di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali resistendo a interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per se a provare



oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronunzia di una sentenza di condanna, con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia consentono, apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, di prevedere che attraverso il proseguo delle indagini e l'acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza e, quindi di condanna dell'indagato (cfr. Sezione I, sentenza 20 settembre-30 ottobre 2006 n. 36036 – Pres. Fabbri, Rel Cassano; PM (conf.) – Ric. Rubino).

Ai fini dell'adozione di misura cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizi di colpevolezza ex art. 73 commi 1 e 1 bis de CPP soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontro esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi, allo stato degli atto, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora in itinere, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato (cfr. Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali . Sentenza 30 maggio – 31 ottobre 2006 n. 36267, ricorrente Pg in procedimento. Spinnato).

Sul punto si deve evidenziare che deve essere rigettata la posizione interpretativa intermedia secondo cui la chiamata di correo necessiterebbe di riscontri solo

parzialmente individualizzanti espressione equivoca e inabile a fare chiarezza.

Tale indirizzo muove dalla fuorviante premessa della distinzione tra prova ed indizio cautelare fondata sulla differente capacità dimostrativa e continua a contrapporre la portata dell'artt. 273/1 bis a quella dell'artt. 192, senza peraltro chiarire quali sarebbero i dati normativi che legittimerebbero ai fini cautelari l'attenuazione del riscontro esterno alla detta chiamata posto che difetta una qualunque indicazione in tal senso nella prima disposizione.

Posto che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma bensì confermare le dichiarazioni del propalante e quindi la loro attendibilità nella parte di riferimento, si deve altresì evidenziare che ai fini cautelari il dato esterno di riscontro, pur dovendo sempre attingere la persona del chiamato, può essere meno consistente di quello richiesto per il giudizio di merito, proprio perché diversa è la prospettiva in cui si muovono le due decisioni e diversi sono gli obiettivi rispettivamente perseguiti.

Sin da ora si deve evidenziare che il concetto di "minore consistenza" non può che sostanziarsi in una minor grado di valenza probatoria del dato acquisito sotto il profilo rappresentativo, valenza comunque necessaria con riferimento alle singole contestazioni ai fini del riscontro.

In altre parole, si ritiene che non si possa riscontrare una dichiarazione resa da un propalante in ordine ad uno specifico fatto di reato in ragione di elementi non connotati da valida valenza probatoria, ma solo in ragione di elementi dotati di tale valenza, seppur non nel massimo grado richiesto ai fini del riscontro nel giudizio di merito.



Tale principio risulta d'altronde conforme alla regola di giudizio tipica della fase cautelare, incentrata sulla verifica della sussistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza.

La regola generale deve comunque essere adeguata al caso concreto in ragione delle specifiche esigenze di riscontro seppur nella fase cautelare.

Fermo quanto evidenziato dal P.M. in ordine alla convergenza delle dichiarazioni rese dai migranti trasportati, si deve tuttavia osservare che le dichiarazioni stesse possono considerarsi utilizzabili solo previa considerazione e nei limiti della effettiva posizione processuale assunta dai migranti escussi.

Ed infatti, si deve evidenziare che l'art. 10 bis del D.L.vo 286 del 1998 risulta intrinsecamente connesso con il reato in contestazione ai sensi dell'art. 12 lett. c) cpp, in quanto l'attività di trasporto con natante risulta essere stata posta in essere per consentire l'illecito ingresso nel territorio dello Stato di tutti i trasportati, oltre che degli scafisti. Sul punto si richiama peraltro un condivisibile orientamento giurisprudenziale - che superava altro più risalente - secondo il quale ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 lett. c) cpp non è richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (cfr. sul punto Cass. pen. sez. V, 22 settembre 1998, n. 10041, Altissimo e altri).

Se la qualità di indagato di reato collegato opera nell'ambito del procedimento complessivamente inteso, non potendosi scindere in relazione alle singole contestazioni, si deve comunque rilevare come tutti i reati risultano collegati sotto il profilo probatorio ai sensi dell'art. 371 comma 1 l. b) in guanto

certamente la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza, e segnatamente la prova relativa al reato per cui si procede risulta intrinsecamente connessa con quella relativa all'ingresso illecito nel territorio dello Stato da parte dei migranti e degli stessi scafisti, con riferimento al numero dei trasportati, alle modalità ed ai mezzi del trasporto ed al successivo e conseguente naufragio.

 $\wedge \wedge \wedge$

A tale ultimo proposito, in virtù del principio della c.d. "convergenza del molteplice", per cui in tema di valutazione della prova fornita dalle chiamate in reità ad opera di soggetto indagato/imputato di reato connesso o collegato, i riscontri possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, purché le stesse si caratterizzino: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. Resta ovviamente fermo che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Cfr. in materia Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13473 del 04/03/2008, Rv. 239744, Lucchese).

In questa prospettiva, dunque, possono dirsi esistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni acquisite, che presentano appunto il carattere della convergenza e per le quali non sussistono dubbi in ordine alla



genuinità in ragione dei tempi di assunzione assolutamente prossimi all'evento, che non consentono di ipotizzare un qualunque accordo tra i dichiaranti tratti in salvo dalle acque.

Né appaiono configurabili dubbi in ordine alla attendibilità soggettiva dei dichiaranti non essendovi indizi in ordine alla predisposizione di dichiarazioni calunniose, se non in via di mera illazione.

Tre dei soggetti escussi con le garanzie di legge (cfr verbali di assunzione di dichiarazioni rese da JEPPE, GENERAL MERI ETE DE DE)
riconoscevano con certezza nell'effigie fotografica di BENERAL KENNE la persona che aveva condotto materialmente l'imbarcazione o comunque entrava ed usciva dalla cabina di comando.

Per le acquisizioni investigative, lo stesso soggetto risultava coadiuvato da un aiutante, come individuato nel complesso delle dichiarazioni in ragione della stessa pelle più chiara, che distingueva in modo univoco i due dagli altri trasportati.

Un ulteriore dichiarante, tale **B. A.**, ha affermato di riconoscere in **B. K.** il capitano dell'imbarcazione, pur non essendone sicuro al 100%.

Specificava tuttavia che il comandante - forse libico, tunisino o egiziano - aveva la pelle più chiara rispetto a quella degli Eritrei Lo stesso avrebbe indossato occhiali da vista, così come riferito anche da Glimano, con ulteriore punto di riscontro.

riferiva da parte sua di riconoscere in B

Karanta la persona che stava insieme ai libici al momento dell'imbarco (o medio
insieme ai gruppi di libici che gestivano le persone eritree incolonnate verso

piccole imbarcazioni che poi li hanno portate sul peschereccio) e non più rivista nel corso della traversata: lo stesso precisava che, una volta accertato che la persona in questione era giunta a Lampedusa, la stessa non poteva che essere il conducente dell'imbarcazione ("....allora ci metto la firma che questa persona fosse il capitano dell'imbarcazione").

Per quanto riguarda le sole dichiarazioni rese dal M si deve osservare che le stesse devono essere comunque interpretate nella loro valenza indiziaria in quanto lo stesso in sede di spontanee dichiarazioni aveva apposto una firma accanto alla foto dell'odierno indagato prima di essere formalmente escusso nella qualità di indagato di reato collegato.

Si ritiene che la firma apposta dal Messa e non disconosciuta possa in questa sede assumere valenza ai fini della integrazione del quadro probatorio, in quanto appare del tutto non credibile che lo stesso abbia apposto la propria firma accanto ad una foto per affermare che un soggetto poteva essere il comandante dell'imbarcazione oppure no.

Risulta invece concreta la possibilità di una remora, ovvero di un obiettivo timore del dichiarante, nel confermare quanto già segnalato peraltro con l'apposizione della propria firma sulla foto corrispondente all'ID 110.

Di rilievo ai fini indiziari appare comunque la circostanza dell'indicazione dell'appartenenza dell'indagato ad un gruppo etnico diverso da quello degli altri trasportati, unitamente al solo assistente non più individuato a seguito del naufragio e che allo stato può ritenersi disperso (rectius deceduto, secondo un giudizio di elevata credibilità razionale).

Le dichiarazioni di cui al verbale di spontanee dichiarazioni rese dal Maria in data 04.10.2013, pur espresse in termini di mera possibilità nell'identificazione



del soggetto di cui all'ID 110, devono essere lette in relazione al dato etnico, ben indicato dallo stesso dichiarante.

La circostanza della presenza sull'imbarcazione di due soli tunisini, di cui uno veniva individuato dal dichiarante nell'indagato, avvalora indubbiamente l'indicazione in ordine alla conduzione del natante.

Anche il dichiarante G - così come T - per - specificava che durante la traversata erano presenti solo due persone con la pelle chiara.

B₁ A riferiva da parte sua che il comandante aveva la pelle più chiara rispetto a quella degli Eritrei trasportati.

 $\Delta\Delta\Delta$

Sul punto ed ai fini di delineare il quadro indiziario di riferimento ed utilizzabile ai fini cautelari si deve in effetti sottolineare che tramite il controllo esperito attraverso i terminali SDI ed AFIS gli operanti accertavano che Bolineare in data 11 aprile 2013 e che, anche in quella occasione, era l'unico cittadino tunisino sull'imbarcazione; lo stesso veniva poi respinto.

Pertanto risulta la presenza dell'indagato su di un ulteriore trasporto verso l'Italia in tempi assolutamente recenti, per essere dunque rilevato sul trasporto stesso dalla PG come unico tunisino.

Circostanza questa dotata di indubbia valenza indiziante nell'ambito del quadro complessivo, comunque per il fatto che la diversa appartenenza etnica rispetto agli altri trasportati risulta in relazione a tipologia di reati indicativa della qualità di scafista.

Lo stesso indiziato, escusso dal P.M. in data 03.10.2013 presso il C.S.P.A. di Lampedusa, forniva una versione diversa (da quella fornita in un primo momento senza garanzie di legge) della traversata dell'11 aprile 2013 confessando che, pur a causa di una grave minaccia con pistola da parte di tale H.M. aveva in tale circostanza condotto lui l'imbarcazione. Tale minaccia scomparirà poi in sede di audizione nel corso dell'interrogatorio dell' udienza di convalida di fermo.

Esplicitava dunque lo stesso indagato di essere in grado di condurre tale tipologia di imbarcazione, per poi negare tale circostanza avanti a Questo Giudice.

Ulteriore elemento di riscontro in ordine alla presenza ed alla partecipazione dell'indagato al fatale gesto di appiccare il fuoco a tessuti con il kerosene si desume da un dato obiettivo rilevato dalla stessa P.G.: Beresenta Kurtini presentava una vistosa fasciatura al braccio destro a causa di ustioni subite durante l'incendio dell'imbarcazione.

Sarà l'incendio derivante dall'accensione di tale fuoco a determinare il panico con il conseguente rovesciamento dell'imbarcazione per lo spostamento dei pesi.

Risulta quindi riscontrato il ruolo preminente dello stesso indagato sull'imbarcazione - poi miseramente affondata - anche nella circostanza del maldestro tentativo di segnalazione.

 $\wedge \wedge \wedge$

Ai fini del riscontro obiettivo delle dichiarazioni acquisite si deve ancora evidenziare che Time Time indicava il soggetto che era insieme ai gruppi di libici che presiedevano all'imbarco come persona con un occhio offesorpiù basso e più magro degli altri libici.



JEP Persona menzionava una persona con problemi ad un occhio. In particolare indicava la persona che entrava e usciva dalla cabina come persona di media statura, corporatura normale, di circa quaranta anni che aveva problemi ad un occhio dal quale – secondo il dichiarante – non vedeva.

Germania Media dichiarava che il capitano, dallo stesso visto bene, era di media statura, corporatura robusta, di circa 38/40 anni e soprattutto con problemi ad un occhio dal quale, secondo il dichiarante, non vedeva.

In sede di udienza di convalida del fermo si dava atto che l'indagato presente per l'interrogatorio presenta effettivamente un occhio palesemente offeso e socchiuso rispetto all'altro.

Il dato in questione avvalora le dichiarazioni rese, che, oltre a riscontrarsi tra loro in ordine al ruolo assunto sull'imbarcazione dall'indagato, risultano avvalorate anche da un elemento obiettivo ed ulteriore di riscontro.

^^^^

Le circostanze in cui è maturato il fermo - ed, in particolare, le dichiarazioni sopra riportate rilasciate dai soggetti informati, il riconoscimento fotografico dagli stessi effettuato e gli esiti degli accertamenti svolti nell'immediatezza dagli operanti e delle investigazioni condotte dall'Ufficio del P.M. - rappresentano tutte concrete circostanze di fatto che impongono di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai fatti storici oggetto di contestazione, salva la problematica relativa alla qualificazione giuridica per i capi b) e c).

A tale proposito, infatti, non può non evidenziarsi che le dichiarazioni rassegnate dagli indicati soggetti informati appaiono sostanzialmente logiche e coerenti, nonché sufficientemente circostanziate e concordanti.

Le stesse risultano peraltro avvalorate dall'effettuata individuazione fotografica dell' odierno indagato nel ruolo di comandante dell'imbarcazione ed appartenente alla organizzazione criminale che ha gestito il trasporto, nei limiti e con le precisazioni di cui sopra.

Il pieno coinvolgimento del soggetto individuato dai dichiaranti trova dunque fondamento nelle diverse dichiarazioni sopra riportate – da ritenersi nel complesso riscontrate le une tramite le altre – dichiarazioni che allo stato non risultano inficiate da possibili ragioni di sospetto.

Il quadro indiziario così delineato appare d'altronde integrato tramite gli ulteriori elementi riferibili all'indagato così come indicati e segnatamente dal particolare dell'occhio offeso e dalla stessa ustione sul braccio.

 $\wedge \wedge \wedge$

Né a conclusioni di segno opposto possono far pervenire le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell' interrogatorio in sede di udienza di convalida del fermo, invero del tutto non credibili siccome incongrue e smentite dalle risultanze disponibili.

Lo stesso indagato si limitava a negare i fatti, lamentando che i fatti stessi devono necessariamente essere attribuiti a carico di qualcuno da parte delle Autorità;

- affermava di essere salito in barca con altri quattro tunisini la cui presenza tuttavia risulta smentita dai dichiaranti, per essere stati indicati siccome presenti solo i due menzionati dai dichiaranti;



- non sapeva chiarire né il suo effettivo lavoro, indicato dapprima in quello di operaio giornaliero e poi diversamente indicato come quello di un soggetto che lavorava su di un peschereccio con un certo H.
- indicava il tale Hamone soggetto che invece porta i clandestini, ovvero sarebbe proprio il datore di lavoro indicato come Hama a portare i clandestini sulla barca ove l'indagato avrebbe lavorato: in occasione della conduzione della barca in data 11.04.2013 all'indagato sarebbe stato chiesto il favore di condurre l'imbarcazione da parte dell'Hamone con elisione dunque del profilo di minaccia già prospettato in precedente audizione avanti al P.M..;
- l'indagato negava tuttavia di saper condurre l'imbarcazione, evidentemente conscio del possibile ruolo che tale abilità gli avrebbe attribuito ai fini della ricostruzione del fatto;
- la stessa bruciatura sul braccio veniva infine spiegata in modo non credibile, in relazione all'incendio dato ad una coperta da altro soggetto, dopo che però l'indagato era salito dalla stiva;

IL DELITTO AGGRAVATO DI CUI AL CAPO A)

Si deve dunque ritenere che l'indagato abbia posto in essere reiteratamente - e sotto il vincolo della continuazione in ragione della evidente medesimezza criminosa - condotte sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 12 del d.l.vo 286/98 a titolo di concorso con ulteriori soggetti non identificati.

Si ritiene in particolare che il quadro indiziario sia sufficiente per ritenere che lo stesso in data 11.04.2013 ponendosi alla guida di un'imbarcazione in legno di mt. 15 circa di colore celeste, conducendo la stessa in direzione delle coste dell'isola di Lampedusa, abbia compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel

territorio dello Stato di n. 250 cittadini stranieri in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

Si ritiene altresì che <u>in data 3.10.2013</u> ponendosi, con le stesse modalità, alla guida di un'imbarcazione allo stato affondata ad una profondità di circa 47 metri a largo di Lampedusa, conducendo la stessa in direzione delle coste dell'isola di Lampedusa, abbia compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di circa n. 500 cittadini stranieri (in gran parte cittadini Eritrei) in violazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

In relazione al primo fatto si deve evidenziare che l'appartenenza alla organizzazione criminale dedita al trasporto di migranti dalle coste del Nord Africa verso le coste dell'Italia - o comunque la piena disponibilità nei confronti della organizzazione stessa - si desume in modo sufficientemente indicativo dalla presenza dell'indagato sul primo trasporto, per come accertata.

Gli elementi indiziari gravi e convergenti qualificano dunque la presenza dell'indagato anche nell'ambito del secondo trasporto.

Sulla scorta di tali primi rilievi, deve quindi oggettivamente ritenersi la sussistenza dell'aggravante relativa a fatti concernenti l'ingresso nel territorio dello Stato di più di cinque persone, nonché commessi da più di tre persone in concorso a fronte di elementi indicativi in ordine alla esistenza di una ampia organizzazione criminale che si è avvalsa dell'apporto causale offerto dall'indagato.

Con specifico riferimento al trasporto intrapreso in data 3.10.2013, appare altresì oggettivamente ed anche soggettivamente sussistente l'aggravante relativa al fatto di avere esposto a pericolo la vita ed incolumità tutti i cittadini stranieri trasportati (dei quali solo 153 sono sopravvissuti).



Non appare d'altronde dubbio che il comandante del natante abbia ben potuto rappresentarsi il rischio per i trasportati in ragione di tutte le argomentazioni già espresse.

Si ravvisa altresì l'aggravante relativa al fatto di aver sottoposto i clandestini a trattamento inumano in quanto, gli stessi venivano, in buona parte, chiusi in una stiva e, comunque, venivano tutti ammassati su di una modestissima imbarcazione, senza la possibilità di movimento alcuno neppure per i bisogni elementari: trattasi dell'inumano trasporto di circa cinquecento migranti, tra i quali donne e bambini, stipati su di un natante del tipo peschereccio in condizioni di gravissimo disagio, senza possibilità di movimento e senza conforto alcuno.

Risulta altresì configurabile l'aggravante di aver commesso i fatti per trarre profitto anche indiretto: trattandosi di viaggio effettuato a seguito del versamento di somme di denaro da parte dei migranti all'organizzazione criminale - tramite ramificazioni costituite da mediatori - si deve ritenere per lo stesso indagato la ricezione di somme quanto meno a titolo di retribuzione, se non di compartecipazione ai profitti della associazione, non essendo pensabile che lo stesso si sia prestato a condurre l'imbarcazione - ovvero a fornire comunque un apporto determinante, con grave rischio per la persona - per altre ragioni.

Solo il conseguimento di una ingente somma di denaro può d'altronde giustificare il fatto che l'indagato coscientemente abbia affrontato la traversata con un grave rischio per la propria vita e nella piena consapevolezza del rischio stesso. Con la convinzione tuttavia di potersi comunque all'ultimo salvare in caso di naufragio trattandosi di uomo di mare adulto, così come d'altronde successo.

IL DELITTO DI CUI AL CAPO B)

Si ritiene che alla luce del compendio indiziario sin qui delineato siano concretamente ravvisabili gli elementi tipici del delitto doloso di naufragio, sia dal punto di vista oggettivo, che sotto il profilo soggettivo.

Ed infatti, l'improvviso spegnimento dei motori del natante ormai in prossimità dell'isola di Lampedusa deve ricondursi alla deliberata volontà di non giungere direttamente con il natante stesso in porto, ove lo scafista avrebbe potuto con facilità essere indicato alle Autorità dai trasportati ed arrestato.

Lo stesso indiziato - esperto di mare per come emerso anche in relazione alla precedente conduzione di altra motobarca fino alle coste italiane e comunque dalle stesse dichiarazioni rese in sede di indagine in relazione alle attività lavorative svolte per tale H. era d'altronde ben consapevole che per il carico umano assolutamente sproporzionato rispetto alle dimensioni del motopesca, una volta spenti i motori, si sarebbe potuta imbarcare acqua andando alla deriva. Quanto meno l'attesa avanti all'isola non poteva che aggravare i rischi già insiti di naufragio.

La circostanza relativa al fatto che il natante imbarcava ormai copiosamente acqua prima dell'appiccamento del fuoco emergeva d'altronde nello stesso interrogatorio reso dall'indagato in sede di udienza per la convalida.

L'interesse del comandante, odierno indagato, era tuttavia quello di salire su altri natanti giunti in soccorso, confondersi quindi tra i trasportati e sottrarsi quindi al controllo delle Autorità Italiane, così come tentano sistematicamente di fare gli scafisti giunti in acque territoriali.



Lo spegnimento del motore - così indicato e qualificato da più dichiaranti, motore che non aveva avuto particolari problemi durante la traversata - non può spiegarsi diversamente anche per la prossimità della costa.

In sostanza, si ritiene che il motopesca avrebbe potuto arrivare in porto, ma che il maldestro tentativo di sottrarsi all'arresto da parte dello scafista che intendeva trasbordare – tentativo posto in essere ad evidente rischio dell'evento in ragione delle condizioni assolutamente precarie del natante che imbarcava ormai acqua ed era ormai di fatto naufragato - abbia determinato la morte di oltre trecento persone.

Nella qualità di comandante dell'imbarcazione l'indagato - violando peraltro tutti i doveri a lui imposti a tutela dei trasportati e della sicurezza della navigazione - poneva dunque in essere sin dall'imbarco varie condotte – sia di natura omissiva, che commissiva – tutte comunque di rilievo causale rispetto all'evento finale naufragio.

IL DELITTO DI CUI AL CAPO C)

Il quadro di riferimento già enucleato in premessa induce a ritenere che la morte di oltre trecento migranti a seguito del naufragio e dell'inabissamento del natante sia evento che non possa qualificarsi giuridicamente siccome non voluto.

Non può dunque farsi riferimento alla particolare ipotesi di "aberratio delicti" prevista dal legislatore con la formulazione del reato di cui all'art. 586 cp. caratterizzata da una pluralità di eventi connotata da un delitto-base di natura dolosa, al quale è causalmente legato un evento ulteriore e diverso da quello voluto; con evento ulteriore legato da nesso di causalità non interrotto da cause sopravvenute e necessaria presenza dell'elemento soggettivo della colpa in

concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma penale che incrimina il reato base, con un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita della vittima (cfr. in materia i principi elaborati da Cass. Pen. Sez. Un., 22 gennaio 2009, n. 22676, R., Diritto e Giustizia 2009, Guida al Diritto 2009, 25, 56).

La qualificazione del fatto secondo tale schema giuridico dovrebbe nel caso di specie ignorare un quadro fattuale complesso, sopra delineato, indicativo non di un evento non voluto da parte dell'agente, ma di un evento sostanzialmente accettato, siccome qualificato da una elevata probabilità: le condotte oggetto di contestazione venivano perpetrate nonostante tale qualificata probabilità sulla scorta di una valutazione relativa alla convenienza del rischio in rapporto agli illeciti guadagni.

Se dunque trattasi certamente di una accettazione indifferente della perdita del natante con i trasportati (e financo degli scafisti evidentemente sostituibili) da parte degli organizzatori in Libia (non essendo per lo più i natanti destinati al rientro), si deve rilevare che lo schema dell'alea può essere ritenuto valido per gli stessi scafisti, che rischiano financo la propria vita per ingenti guadagni.

E ciò con la precisazione che trattandosi di uomini adulti, e comunque di gente per lo più di mare, gli scafisti affrontano comunque il rischio con la fiduciosa consapevolezza di avere per il caso di naufragio maggiori possibilità di salvezza rispetto ai semplici trasportati: e d'altronde l'odierno indagato effettivamente si salvava dopo aver fatto naufragare il natante condotto in prossimità di Lampedusa.



A fronte di migliaia di morti per modalità di trasporto disumane ed a seguito di numerosissimi naufragi, sembra invero che lo schema dell'art. 586 cpp sia del tutto inadeguato.

Nel caso di specie tale valutazione si impone con forza ove si consideri le ridottissime dimensioni del peschereccio, lungo circa diciotto metri, in relazione ad un carico di migranti sostanzialmente inconcepibile: non si comprende invero neppure come i libici siano riusciti a far imbarcare gli sventurati.

Trattasi dunque di evento considerato come ampiamente previsto ed accettato nell'ambito di trasporti illeciti di poveri esseri umani che vedono la preminente esigenza del massimo carico in funzione del massimo profitto.

Nel caso in esame non si può in alcun modo affermare che l'indagato abbia agito nella convinzione che l'evento, pur rappresentato come possibile risultato della sua condotta, non si sarebbe verificato, secondo il modulo riconducibile alla c.d. "colpa con previsione".

Un soggetto dotato di cognizione minime analoghe a quelle di chi comunque assumeva il comando dell'imbarcazione sino alle coste italiane, non poteva essere ragionevolmente convinto che non si sarebbe verificato l'evento e non poteva né doveva mettersi in navigazione: è risultato d'altronde sufficiente a determinare il ribaltamento dell'imbarcazione già di fatto naufragata, il movimento scomposto dei trasportati.

Lo stesso comportamento assunto in sede di naufragio – con lo spegnimento dei motori e l'accensione di un fuoco in coperta con sostanze infiammabili rende più chiara l'accettazione di ogni rischio in danno dei migranti.

Il quadro di riferimento appare dunque sufficiente a ritenere in capo all'agente la consapevolezza della "concreta" pericolosità della propria condotta e non certo la consapevolezza di una pericolosità meramente "astratta".

Né può ravvisarsi nella vicenda una qualunque "operosa volontà di evitare" elaborata dalla dottrina germanica, con la predisposizione di misure astrattamente idonee ad evitare il prodursi dell'evento lesivo, essendosi invece omessa ogni cautela minima.

Se dunque appare configurabile in ogni caso il c.d. "dolo eventuale" inteso nel caso di specie come piana accettazione del rischio relativo all'avverarsi dell'evento, si deve altresì evidenziare che, a fronte della ordinaria lesività per l'integrità fisica nei viaggi organizzati con modalità disumane, emerge in modo sostanzialmente idoneo ai fini del giudizio cautelare l'*indifferenza* anche rispetto ad eventi ulteriori che vedano la morte dei trasportati secondo modalità di produzione causalmente connesse.

Tale indifferenza si desume in modo oggettivo dalle inumane - e tecnicamente inconcepibili - modalità di carico degli sventurati, da valutarsi in relazione ad un elevato grado di consapevolezza di chi organizza traversate dalle coste del Nord Africa avvalendosi comunque di gente di mare per la conduzione dei natanti.

Non ininfluente deve poi ritenersi ai fini della individuazione dell'elemento soggettivo tipico del delitto di cui al capo c), e comunque ai fini di una valutazione complessiva dei fatti e della devastante sequenza di traversate criminali, il senso di impunità certo coltivato da organizzatori e scafisti a fronte di una possibile reazione da parte dello Stato per perseguire dalle radici il fenomeno dei trasporti di esseri umani dalle coste dell'Africa.



Ed infatti, appartiene altresì alla sfera del notorio che nessun organizzatore operante in Libia è stato assicurato alla Giustizia Italiana.

Appartiene al medesimo ambito di conoscenza la circostanza che su centinaia e centinaia di trasporti percentualmente ben pochi scafisti sono stati individuati e sottoposti in vinculis ad un processo equo — equo però anche per le vittime con conseguente valutazione infine anche dell'istanza retributiva, oggi così svalutata - stante l'abilità nel confondersi tra i poveri migranti e nel sottrarsi all'arresto. L'odierno indagato dopo lo sbarco di aprile veniva espulso per mettersi così nuovamente a disposizione delle organizzazioni criminali che gestiscono i traffici di migranti ed uccidere quindi oltre trecento persone, nella delirante accettazione di un rischio inaccettabile.

La brutale reiterazione degli episodi nell'ambito dei quali migranti trasportati perdevano la vita nella traversata verso le coste agrigentine, se consente di costruire in questa sede un quadro storico ed indiziario per argomentare in modo più consapevole per la sussistenza del dolo di omicidio, induce comunque ad evidenziare che tali perdite di vite umane non risultano di fatto oggetto di interesse internazionale ai fini di una valida azione di contrasto, rivestendo evidentemente un insignificante rilievo strategico.

Sulla scorta di una esperienza propria dell' Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari ormai ultradecennale, Questo Giudice, pur esimendosi da qualunque considerazione di ordine politico non di competenza, rileva che trattasi di fenomeno che non può essere contrastato in modo efficace solo con i limitati mezzi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria locale a fronte di singoli episodi di manifestazione palese, trattandosi univocamente della commissione di reati line nell'ambito associativo, organizzati da strutture criminali anche internazionali ed

armate, che ben possono assumere le modalità operative di cui all'art. 416 bis cpp.

E ciò anche se il limitato compendio indiziario disponibile in questa sede non consente di concludere in modo asseverato e specifico in tal senso, con conseguente declaratoria di incompetenza funzionale per materia e trasmissione alla DDA competente per territorio.

Deve dunque ritenersi che la qualificazione giuridica operata dal P.M. tramite il richiamo allo schema dell'omicidio doloso in relazione all'art. 81 cp sia corretta e pertanto per tale titolo deve essere applicata la custodia cautelare richiesta.

LE ESIGENZE CAUTELARI

Sussistono, altresì, le prospettate esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e c) c.p.p..

A tale proposito deve, infatti, evidenziarsi che sussiste, innanzitutto, come detto, il concreto pericolo che l' indagato si dia alla fuga rendendosi irreperibile (art. 274 lett. b) c.p.p.) in considerazione della elevatissima entità della pena prevista per i reati in contestazione, della personalità del predetto desumibile dalle modalità della condotta tenuta (comunque consumata in un contesto non occasionale) e dalla circostanza, di indubbio rilievo, che trattasi di soggetto sedicente privo di una stabile dimora nel territorio nazionale.

Sussistono, infine, anche le prospettate esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., stante il concreto pericolo che l' indagato commetta altri delittico della stessa specie di quelli per cui si procede.



A tale conclusione deve giungersi avuto riguardo alla estrema gravità dei fatti in contestazione, alle specifiche modalità e circostanze degli stessi ed alla personalità del Bi desumibile dai rassegnati comportamenti, indicativi di una spiccata pericolosità; per la capacità organizzativa nel trasporto e per la disponibilità di materiali e di mezzi, si deve ritenere che lo stesso indagato faccia parte di una organizzazione criminale già menzionata che organizza i viaggi dal Nord Africa all'Italia, organizzazione che certo metteva a disposizione l'imbarcazione e tutto l'ulteriore materiale utilizzato per la traversata.

Tale capacità organizzativa consente di ritenere sussistente per l'odierno indagato sia un qualificato pericolo di reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede, sia il pericolo di fuga in quanto lo stesso indagato potrebbe rivolgersi a tal fine ad ulteriori membri dell'organizzazione medesima non individuati, anche presenti sul territorio italiano.

Le gravissime modalità di commissione e le conseguenze dei gravi delitti in contestazione evidenziano in ogni caso la sussistenza del concreto pericolo di commissione di gravi delitti analoghi e financo di criminalità organizzata.

Ebbene, tali esigenze cautelari, nell'ottica della valutazione dei principi di proporzionalità imposti dall'art. 275 co. 1° c.p.p., appaiono potere essere adeguatamente salvaguardate solo dall'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, poiché solo la limitazione carceraria della libertà personale è in grado di contenere la pericolosità del fermato.

Deve evidenziarsi, inoltre, che il titolo di reato consente, a norma dell'art. 280 1° co. c.p.p., l'applicazione nei confronti del predetto della misura cautelare indicata e che la stessa, infine, appare legittima anche sotto il profilo di cui all'art. 275 co. 2° bis c.p.p., atteso che l'oggettiva gravità dei fatti contestati in


relazione alle pene edittali previste per i reati rispettivamente ascritti inducono a ritenere che non potrà evidentemente essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 384, 390 e ss.; 272 e ss.; 285 c.p.p.; 97 bis, 122 e 123 disp. att. c.p.p.;

CONVALIDA

il fermo di:




disposto dal P.M. ed eseguito da Ufficiali di P.G. della Squadra Mobile di Agrigento in data 09.10.2013;

Visti gli artt. 272 e ss; 285 c.p.p.;

APPLICA

Nei confronti di:



la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi a), b) e c) così come contestati disponendo che lo stesso permanga in un Istituto di custodia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria:

AUTORIZZA

tutti i colloqui e le telefonate nei termini previsti dalla legge;

ORDINA





- che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa in duplice copia al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta il quale ne cura l'<u>esecuzione</u> (art. 92 disp. att.);

MANDA

alla Cancelleria per tutti gli altri adempimenti di rito.

DISPONE

Che Direttore della Casa Circondariale ove l' indagato risulta ristretto faccia dare immediata traduzione - in lingua araba - dell'intero contenuto della presente ordinanza disponendo che della detta avvenuta traduzione sia redatto apposito verbale e che detto verbale sia trasmesso in copia a questa Autorità Giudiziaria.

Agrigento, 11.10.2013

Renato DEBENEDETTO

Il Giudice per le Indagini

Preliminari

Dott. Alberto Dayico